



**DELIBERA N. 222**

**Seduta del 6 Agosto 2021/1720 d.F.R.**

**Oggetto: Regolamento per l'impiego di Ammendanti Compostati in ambito agricolo e nelle opere a verde**

Vista la lettera b) del comma 7 dell'art. 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e s.m.i.,

**la Commissione Tutela Ambientale**

**delibera**

di approvare il Regolamento per l'impiego di Ammendanti Compostati in ambito agricolo e nelle opere a verde;

**adotta**

- il Regolamento per la gestione dell'impianto di compostaggio a ventilazione forzata con biocelle (Del. C.d.a. AASS n. 196 del 24 agosto 2021); con la specifica che le analisi dell'ammendante siano eseguite da laboratori indipendenti;
- la Tabella recante criteri di classificazione dell'ammendante compostato misto prodotto da AASS dalla frazione organica dei rifiuti urbani raccolta separatamente (Prot. n. AASS PRT 2021/0004355 del 21/07/2021).

Il Presidente della CTA  
Stefano Canti

Allegati:

- Regolamento per l'impiego di ammendanti compostati in ambito agricolo e nelle opere a verde;
- Regolamento per la gestione dell'impianto di compostaggio a ventilazione forzata con biocelle (Del. C.d.a. AASS n. 196 del 24 agosto 2021) e Allegati A manuale – B procedure sicurezza – C piano garanzia e manutenzione – D prontuario miscelazione;
- Tabella recante criteri di classificazione dell'ammendante compostato misto prodotto da AASS dalla frazione organica dei rifiuti urbani raccolta separatamente (Prot. n. AASS PRT 2021/0004355 del 21/07/2021).

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Segreteria CTA c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza del Territorio  
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana  
T 0549 887067 - F 0549 887068  
T 0549 885138 - F 0549 885139

Email: Info.upav@pa.sm



## **REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI AMMENDANTI COMPOSTATI IN AMBITO AGRICOLO E NELLE OPERE A VERDE**

Le indicazioni in oggetto sono finalizzate ad apportare modifiche normative volte a disciplinare l'impiego degli ammendanti organici in ambito agricolo e nelle opere a verde, in attesa della revisione dell'intera normativa riguardante i fertilizzanti e gli ammendanti.

### **1. OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui è possibile impiegare gli ammendanti organici in ambito agricolo e nelle opere a verde.

Per ammendanti organici, a titolo esemplificativo e non esclusivo, si intendono il letame, il compost e le lettiere esauste derivanti dalla funghicoltura.

### **2. REQUISITI DEGLI AMMENDANTI ORGANICI**

Gli ammendanti organici possono essere impiegati in ambito agricolo e nelle opere a verde.

Al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli ammendanti organici si deve svolgere secondo le modalità del presente regolamento e soltanto se maturi ovvero a condizione che siano uniformemente umificati e non presentino fermentazioni biologiche in atto.

In particolare l'ammendante compostato, per poter essere impiegato ai fini del presente regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui al Prot. AASS 2021/0004355 del 21 luglio 2021 e deve essere prodotto all'interno della Repubblica di San Marino.–Permane comunque la possibilità di utilizzare del prodotto imballato ed etichettato, conforme alle normative vigenti, proveniente da altri paesi.

### **3. NORME PER L'IMPIEGO**

#### **3.1 Norme generali**

L'impiego di ammendanti organici sul suolo è consentito qualora sia direttamente utile al ciclo agronomico.

La quantità massima di letame utilizzabile annualmente per ettaro è pari a 120 mc, mentre per il compost e le lettiere esauste il volume massimo consentito è di 60 mc.

In ogni caso l'apporto di ammendanti organici su suolo non deve mai superare l'equivalente di 340kg di N per ettaro.

La superficie di riferimento dovrà essere calcolata al netto di fasce di rispetto (larghezza minima = 2 m) da corsi d'acqua, case, strade, pozzi e acquedotti.

#### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Segreteria CTA c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza del Territorio  
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana  
T 0549 887067 - F 0549 887068  
T 0549 885138 - F 0549 885139

Email: [Info.upav@pa.sm](mailto:Info.upav@pa.sm)



## COMMISSIONE TUTELA AMBIENTALE

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) lo spargimento uniforme dell'ammendante, necessario anche per contenere disagio al vicinato, seguito da rapido interrimento in funzione delle condizioni meteorologiche;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi, perseguibile con l'adozione di un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera.

L'impiego di ammendanti organici su terreni destinati a pascolo dev'essere interrotto almeno due mesi prima della raccolta o dell'uso diretto del foraggio; per quanto riguarda le essenze destinate a fornire alimento all'uomo è vietato l'impiego diretto su prodotti destinati ad essere consumati crudi o a pervenire crudi in cucina e, in ogni caso, sulle parti epigee.

E' obbligatorio attendere un'annata agraria prima di apportare nuovamente compost e lettiere esauste sullo stesso appezzamento.

Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'impiego di ammendanti organici è vietato dal 15 novembre al 15 febbraio.

Ogni qualvolta l'agricoltore decida di fare impiego di ammendante compostato sui propri appezzamenti, è tenuto a darne opportuna comunicazione scritta tramite modulo predisposto da UGRAA o mezzo email, indicando i seguenti dati: luogo, quantità e dichiarazione del fornitore con analisi fisico-chimiche. La comunicazione deve essere data con un preavviso minimo di 10 giorni dall'interramento, affinché i tecnici UGRAA possano svolgere un sopralluogo e successivamente rendicontare tramite un apposito registro cartografico tutte le informazioni necessarie per mantenere la tracciabilità del compost impiegato (quantità, n° di lotto, n° DdT o fattura di acquisto, dichiarazione del fornitore con analisi fisico-chimiche.)

### 3.2 Accumulo in campo

L'accumulo temporaneo degli ammendanti organici ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto sui terreni in cui si intende apportare il prodotto.

La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno e deve essere tale da consentire una corretta gestione.

Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali e non può prolungarsi per un periodo superiore ai 4 mesi.

Gli ammendanti organici, per poter essere accumulati in campo, devono aver trascorso uno stoccaggio minimo in platea avente durata superiore ai 3 mesi e per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, devono essere sottoposti preventivamente a drenaggio completo del percolato.

## **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Segreteria CTA c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza del Territorio  
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana  
T 0549 887067 - F 0549 887068  
T 0549 885138 - F 0549 885139

Email: [Info.upav@pa.sm](mailto:Info.upav@pa.sm)



## COMMISSIONE TUTELA AMBIENTALE

Il terreno del sito scelto per l'accumulo deve essere adeguatamente impermeabilizzato.

Un'ideale impermeabilizzazione può essere garantita anche dalla presenza in sito di un terreno naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta.

Qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante il cumulo o qualora il cumulo non presenti la conformazione geometrica idonea ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile o con altro materiale che garantisca l'impermeabilizzazione del cumulo, tale comunque da limitare emissioni odorigene e produzione di percolati.

L'efficacia dell'impermeabilizzazione deve essere garantita per tutta la durata dell'accumulo. Nei casi in cui è prevista la copertura del cumulo, essa dovrà avvenire entro 48 ore dall'inizio della formazione del cumulo. In caso di cumuli realizzati su terreni in pendenza, al fine di evitare la generazione di acque di percolazione e l'infiltrazione di inquinanti nel suolo è sempre richiesta la realizzazione di affossature e arginelli a monte del cumulo, aventi lo scopo di allontanare le acque meteoriche ed evitare la loro infiltrazione nel cumulo.

La realizzazione del cumulo deve avvenire secondo le seguenti misure:

- le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buona aerazione della massa (altezza massima del cumulo <2m e larghezza massima del cumulo <5m) ;
- prima della formazione del cumulo deve essere sempre effettuato il drenaggio completo del colaticcio, al fine di non generare in campo liquidi di sgrondo;
- allo scopo di evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel cumulo è molto importante la geometria del cumulo, che deve essere esente da avvallamenti sulla parte superiore.

L'accumulo non è ammesso:

- a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;
- b) ad una distanza inferiore a 5 metri dalle scoline;
- c) ad una distanza inferiore a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- d) ad una distanza inferiore a 40 metri dalle sponde di bacini idrici;
- e) ad una distanza inferiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento;
- f) a distanza inferiore a 5 metri da strade principali e secondarie.

#### 4. SANZIONI

L'impiego di ammendanti compostati in ambito agricolo e nelle opere a verde in difformità del presente Regolamento si configura come abbandono sul suolo di scarti configurabili come rifiuti che è punito con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art. 39 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e s.m.i.

#### REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria CTA c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza del Territorio  
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana  
T 0549 887067 - F 0549 887068  
T 0549 885138 - F 0549 885139

Email: [Info.upav@pa.sm](mailto:Info.upav@pa.sm)